



*Prefettura di Modena*  
*Ufficio Territoriale del Governo*

Prot. N.

Modena, 1° dicembre 2009

Ai Sigg. Componenti il Consiglio Territoriale dell'Immigrazione

Oggetto: Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio Sanitario Nazionale  
Divieto di segnalazione degli stranieri non in regola con le norme sul soggiorno

Con circolare n. 12/09 in data 27 novembre scorso il Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione presso il Ministero dell'Interno ha fornito alcuni chiarimenti sulla attualità del divieto di segnalazione all'Autorità degli stranieri non in regola con le norme in materia di soggiorno che chiedono assistenza presso le strutture del Servizio Sanitario Nazionale, in seguito all'entrata in vigore della L. 15 luglio 2009 n. 94, che ha introdotto una serie di modifiche alla disciplina sull'immigrazione.

Il citato Dicastero ha rilevato che il divieto di segnalazione nella materia *de qua* è previsto dal comma 5 dell'art. 35 del D.Lgs 286/98; Tale disposizione non è stata abrogata, né modificata dalla Legge 94 e conserva, quindi, piena vigenza.

Conseguentemente continua a trovare applicazione, per i medici e per il personale che opera presso le strutture sanitarie, il divieto di segnalare alle Autorità lo straniero irregolarmente presente nel territorio dello Stato che chiede accesso alle prestazioni sanitarie, salvo il caso, espressamente previsto dal comma 5 dell'art. 35 cit., in cui il personale medesimo sia tenuto all'obbligo del referto ai sensi dell'art. 365 cp, a parità di condizioni con il cittadino italiano.

L'obbligo di referto, come è noto, sussiste solo in presenza di delitti per i quali si deve procedere d'ufficio. Con riferimento al reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, introdotto dall'art. 1 comma 16 della L. 94 cit., detto obbligo non sussiste attesa la natura contravvenzionale della fattispecie. Inoltre il co. 2 dello stesso art. 365 cp espressamente esclude l'obbligo di referto nel caso in cui lo stesso esporrebbe l'assistito a procedimento penale.

Il Ministero ha infine chiarito, anche alla luce delle modifiche introdotte dall'art. 1 comma 22 lett. g) della L. 94, relative all'esibizione di documenti inerenti il soggiorno per l'accesso a prestazioni della Pubblica Amministrazione, che non è richiesta l'esibizione di tali documenti per le prestazioni di cui all'art. 35 cit, come espressamente previsto dall'art. 6 comma 2 D.Lgs 286/98 e s.m.i.

BL/ 

IL PREFETTO  
(Di Rosa)  
